



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2019

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI PER I POSSESSORI DI CANI, A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA E DEL DECORO SIA URBANO CHE EXTRAURBANO

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 27 marzo 2009, con la quale si è stabilita la disciplina della tenuta dei cani, visti i vigenti regolamenti di Polizia Urbana e le leggi sanitarie in materia, alla quale appare necessaria apposita integrazione al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica;

Premesso che sulle aree pubbliche, sulle aree soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico, sulle aree verdi e sulle spiagge, viene di sovente riscontrata la presenza di deiezioni animali, che causano disagi per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, pregiudizio per il decoro urbano, nonché possibili rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Considerato che tali gravi inconvenienti sono dovuti all'incuria ed al malcostume di taluni proprietari e/o possessori di cani che, durante la conduzione degli stessi, evidentemente trascurano il fondamentale dovere civico di provvedere alla raccolta delle deiezioni lasciate sul suolo dai propri animali con mezzi adatti allo smaltimento;

Preso atto altresì delle reiterate segnalazioni e lamentele aventi ad oggetto situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone a causa della presenza di cani lasciati liberi e privi di custodia in strade, parchi ed altri luoghi pubblici;

Constatato il numero sempre crescente di cani ed altri animali d'affezione che vivono nelle aree urbanizzate, per cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, la tutela della sicurezza personale e la detenzione di detti animali;

Ritenuto, pertanto, dover mettere in atto, nell'interesse di tutti, validi strumenti e provvedimenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie veicolate dagli escrementi animali che consentano un'adeguata pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici e, in particolare, di parchi, giardini, aree verdi e spiagge, nonché efficaci misure repressive sui comportamenti in grado di arrecare pregiudizio alla sicurezza dei cittadini;

Vista la Legge del 14 agosto 1991 n° 281 (legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la Legge Regionale del 18 maggio 1994 n° 21 e s.m.i. (norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina)

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visti gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;

Visto il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 09 Novembre 2018

Con i poteri di autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50, comma 3, T.U. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di cani di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone ed il decoro urbano, impedendo che gli animali stessi sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche.

A tale scopo alle suddette persone **è fatto assoluto divieto**:

1. di abbandonare escrementi dei propri animali su strade, marciapiedi, spazi monumentali pubblici, parchi, giardini, arredi urbani, aiuole, spazi prospicienti gli esercizi commerciali, accessi alle sedi pubbliche nonché alle civili abitazioni e, più in generale, su ogni altra superficie adibita al pubblico passaggio;
2. chiunque conduca cani nei succitati spazi dovrà preventivamente munirsi di apposita attrezzatura adatta allo scopo, nonché di involucri o sacchetti impermeabili e portarla al seguito affinché, all'occorrenza, possa immediatamente raccogliere gli escrementi dell'animale;
3. abbandonare cani sul territorio comunale, di lasciarli incustoditi o, comunque, liberi di circolare senza alcun vincolo in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico, specie se affollati;

Conseguentemente **è fatto obbligo**:

4. qualora le superfici sopra elencate siano state lordate, in quanto utilizzate per soddisfare le esigenze fisiologiche dell'animale, di provvedere immediatamente alla completa pulizia del suolo mediante l'asportazione con i mezzi sopra indicati degli escrementi, che dovranno essere poi riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e possibilmente conferito nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
5. di custodire i propri cani all'interno della proprietà privata con ogni debita cautela;
6. di condurre i cani al guinzaglio durante la passeggiata in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
7. di affidare i cani di grossa taglia e/o di razze da difesa e/o i cani che si mostrino particolarmente aggressivi, esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente e di età superiore ai 18 anni;
8. i cani di grossa taglia e/o di razze da difesa e/o i cani che si mostrino particolarmente aggressivi durante la passeggiata in aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico dovranno essere portati al guinzaglio e muniti di apposita museruola.

Sono **esentati** dagli obblighi di cui ai punti **6,7 e 8.:**

- le persone non vedenti che utilizzano cani-guida da accompagnamento appositamente addestrati;
- i cani appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine e di Polizia, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, quando utilizzati per attività di servizio.

ORDINA ALTRESI'

ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di cani :

- che l'accesso e la permanenza dei cani sull'arenile è consentita solo sulla spiaggia situata in Località Giunco/Bubò, identificata a tale scopo;

- in tale area gli animali potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori in modo da non provocare danni a persone, animali o cose;
- è fatto obbligo affidare i cani esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente e di età superiore ai 18 anni;
- di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone ed il decoro, impedendo che gli animali stessi sporchino la spiaggia con le proprie deiezioni;
- essere muniti al seguito di apposita attrezzatura idonea per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali;
- raccogliere interamente e immediatamente le deiezioni lasciate dai loro animali, riporle in un sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositarle negli appositi contenitori comunali o smaltiti presso la propria abitazione, secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani.

Da tali obblighi sono esentate le persone non vedenti e ipovedenti che utilizzano cani-guida da accompagnamento appositamente addestrati e le persone diversamente abili o con gravi difficoltà motorie.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.267/2000, **la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00**, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

AVVISA

Che avverso il presente atto a norma dell'art.3, comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di Pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, il ricorso al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199) entro 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

- che il presente provvedimento integra e completa l'Ordinanza Sindacale n. 16 del 27 marzo 2009, sostituendo le parti in contrasto con le disposizioni della presente, in particolare viene abrogato l'articolo 7 dell'Ordinanza Sindacale n. 16 del 27 marzo 2009 e si applicherà, per le infrazioni di entrambe le ordinanze la sanzione prevista dalla presente ordinanza (**sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00**);
- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;
- venga pubblicizzata su tutti i siti social on line a disposizione del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione on line o attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa, in modo da darne massima divulgazione e informazione alla cittadinanza;
- che ne siano rese disponibili copie, a richiesta, presso gli uffici del Comune di Carloforte e del Comando di Polizia Locale, ai quali viene trasmesso;
- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva;

DISPONE ALTRESI

Che la presente ordinanza venga comunicata:

- alla Prefettura di Cagliari;
- alla Questura di Cagliari;
- alla Stazione Carabinieri di Carloforte;
- alla Capitaneria di Porto di Carloforte;
- al Comando della Polizia Locale;

DEMANDA

Agli agenti della P.L. il controllo e l'esecuzione della presente ordinanza.

Li, 02/05/2019

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)